



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2312**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter. - Patto territoriale della Valle dei Mòcheni - Bersntol. Riapertura dei termini e aggiornamento dei criteri di coerenza con le relative fattispecie derogatorie per la selezione della progettualità privata.

Il giorno **15 Ottobre 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE ASSESSORI	ALBERTO PACHER MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA
Assenti:		MARTA DALMASO TIZIANO MELLARINI UGO ROSSI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1378 di data 30 maggio 2008 e s.m., la Giunta provinciale ha approvato il Protocollo d'intesa del Patto territoriale della Valle dei Mòcheni – Bersntol a seguito del quale è stato aperto il primo bando per la presentazione delle domande per la progettualità privata. Il termine per la raccolta delle domande di agevolazione era fissato al 28 febbraio 2009, ed è stato poi prorogato al 30 giugno 2009 con deliberazione n. 347 di data 27 febbraio 2009.

Alla scadenza del primo bando, il 30 giugno 2009, sono state dichiarate coerenti dal Soggetto responsabile n. 89 domande per investimenti privati per un importo totale di euro 8.763.125,36, suddiviso nei diversi settori di attività come di seguito specificato:

Settore attività	n. domande	Investimento coerente
Agricoltura	57	4.492.225,40
Agriturismo	2	500.141,24
Artigianato	13	1.485.511,45
Commercio	3	65.271,08
Turismo	0	-
Centri storici	11	1.866.990,27
Territorio e ambiente	3	352.985,92
TOTALE	89	8.763.125,36

Il raggiungimento della parità degli importi di investimento pubblico e privato è stata verificata dal Soggetto responsabile, che in data 29 giugno 2009 ha rilasciato quindi la dichiarazione prevista al punto 3.12.6 dell'allegato A) della deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m..

Nella seduta del 28 gennaio 2010, sulla base delle relazioni ex-post ed ex-ante predisposte dalla società di consulenza in merito agli obiettivi raggiunti nel primo bando e da perseguire nel successivo bando, il Tavolo di concertazione ha approvato i nuovi criteri di coerenza per la selezione della progettualità privata e ha richiesto, motivandole, alcune deroghe alla normativa provinciale vigente, dando mandato al Soggetto responsabile di richiedere alla Giunta provinciale l'approvazione del bando di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di progettualità privata nell'ambito del Patto territoriale, con scadenza il 29 maggio 2011.

In data 19 febbraio 2010 il Soggetto responsabile del Patto territoriale della Valle dei Mòcheni - Bersntol ha quindi trasmesso al Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale (prot. n. 37225) la richiesta di riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione per la progettualità privata, i nuovi criteri di coerenza con priorità cronologica, nonché le richieste di deroga alle normative provinciali vigenti (ai sensi del punto 5.4 della deliberazione della Giunta provinciale 5 agosto 2005 n. 1708 e s.m.) per le iniziative riferibili a taluni settori.

Successivamente, sia i criteri di selezione che le relative deroghe, sono stati rielaborati sulla base delle indicazioni e delle osservazioni formulate dai Servizi provinciali competenti, giungendo all'approvazione da parte del Tavolo di concertazione del Patto territoriale della Valle di Mòcheni – Bersntol, nella seduta del 16 settembre 2010, del nuovo documento dei criteri di coerenza per il secondo bando.

Le fattispecie derogatorie proposte, condivise con i Servizi provinciali competenti e specificate per settore di riferimento, sono quelle di seguito indicate.

Per il **settore commercio** (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e s.m.):

- deroga al limite minimo di spesa ammissibile (euro 20.000) portando tale soglia a euro 5.000 in considerazione delle reali possibilità di investimento e spesa da parte del locale settore del commercio;
- ammissibilità ad agevolazione delle seguenti attività economiche:
 - di tipo ludico, spettacolo, intrattenimento e svago: cod. ISTAT 2002: 92.33 – 92.34.1 – 92.34.2 – 92.34.4;
 - di noleggio a supporto del settore turistico: cod ISTAT 2002: 71.40.2.

Per il **settore artigianato** (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e s.m.):

- ammissibilità degli investimenti effettuati dalle nuove imprese, comprese quelle operanti nei settori delle costruzioni, dell'estrazione, dell'installazione impianti, dei trasporti, dell'acconciatura e dell'estetica della persona;
- ammissibilità degli investimenti in attrezzature e arredamento d'ufficio effettuati da imprese del settore trasporto noleggio con conducente.

Per il **settore agricoltura** (legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”):

- equiparazione delle aziende iscritte alla sezione seconda dell'APIA alle aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA;
- ammissibilità, anche in deroga al punto H 8.3 della deliberazione 1312 di data 23 maggio 2008 e s.m.; di spese per l'acquisto di:
 - macchinari e attrezzature per il pre-raffreddamento in campo e trasporto dei prodotti agricoli: furgonature isotermiche (celle frigorifere autotrasportabili) fino ad un massimo di 30,00 mc come misura interna (con esclusione dei mezzi di trasporto);
 - macchinari, attrezzature e strutture atte allo stoccaggio conservazione e refrigerazione dei prodotti agricoli (ad es: celle frigorifere di stoccaggio, ecc);
- ammissibilità di investimenti relativi all'acquisto dei seguenti macchinari riguardanti tutte le aziende agricole e zootecniche:
 - cabine antiribaltamento;
 - atomizzatori a basso impatto ambientale/volume, senza limitazioni di superficie;

- carriole attrezzate e motorizzate come “mini transporter”, limitatamente alla gestione di superfici a coltura particolarmente acclivi;
- macchine trinciatoio, spandiletame, spandiliquame;
- attrezzature per il diserbo meccanico sulla fila;
- trattrici specifiche per la fienagione solo per le aziende zootecniche con presenza di 15.000 mq di superficie a sfalcio;
- autocaricanti e altre macchine specifiche per la fienagione (quali ad esempio falciatrici, motofalciatrici, voltafieno, imballatrici, rotoimballatrici, ecc.) per tutte le aziende agricole, sia di indirizzo vegetale che zootecnico, con un minimo di superficie a sfalcio pari a 8.000 mq;
- verricelli.

Per quanto riguarda la deroga volta a non applicare i limiti minimi di investimento previsti dalla deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008 e s.m., si ritiene non accoglibile in quanto tali limiti sono ispirati a principi di economicità dell'azione amministrativa.

Infine si propone di approvare il bando allegato B) contenente il termine del 29 maggio 2011 per la presentazione delle domande di progettualità privata a valere sul Patto territoriale, valutandone la coerenza rispetto ai criteri di cui all'allegato A) della presente deliberazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, così come proposto dal Tavolo di concertazione del Patto territoriale della Valle dei Mòcheni – Bersntol.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m.;
- vista la propria deliberazione n. 1708 di data 5 agosto 2005 e s.m.;
- vista la propria deliberazione n. 1378 di data 30 maggio 2008 e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri di coerenza per la presentazione delle domande di agevolazione privata, così come indicati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare il bando per la presentazione delle domande di progettualità privata contenente il termine del 29 maggio 2011, di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; stabilendo altresì, come proposto dal Tavolo di concertazione, che per la valutazione di coerenza

degli investimenti privati venga adottato il criterio cronologico di presentazione della domanda di agevolazione;

3. di approvare le seguenti fattispecie derogatorie necessarie per perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle disposizioni di legge:

- per il **settore commercio** (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e s.m.):
 - deroga al limite minimo di spesa ammissibile (euro 20.000) portando tale soglia a euro 5.000 in considerazione delle reali possibilità di investimento e spesa da parte del locale settore del commercio;
 - ammissibilità ad agevolazione delle seguenti attività economiche:
 - di tipo ludico, spettacolo, intrattenimento e svago: cod. ISTAT 2002: 92.33 – 92.34.1 – 92.34.2 – 92.34.4;
 - di noleggio a supporto del settore turistico: cod ISTAT 2002: 71.40.2;
- per il **settore artigianato** (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e s.m.):
 - ammissibilità degli investimenti effettuati dalle nuove imprese, comprese quelle operanti nei settori delle costruzioni, dell’estrazione, dell’installazione impianti, dei trasporti, dell’acconciatura e dell’estetica della persona;
 - ammissibilità degli investimenti in attrezzature e arredamento d’ufficio effettuati da imprese del settore trasporto noleggio con conducente;
- per il **settore agricoltura** (legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”):
 - equiparazione delle aziende iscritte alla sezione seconda dell’APIA alle aziende iscritte alla sezione prima dell’APIA;
 - ammissibilità, anche in deroga al punto H 8.3 della deliberazione 1312 di data 23 maggio 2008 e s.m..; delle spese per l’acquisto di :
 - macchinari e attrezzature per il pre-raffreddamento in campo e trasporto dei prodotti agricoli: furgonature isoterme (celle frigorifere autotrasportabili) fino ad un massimo di 30,00 mc come misura interna (con esclusione dei mezzi di trasporto);
 - macchinari, attrezzature e strutture atte allo stoccaggio conservazione e refrigerazione dei prodotti agricoli (ad es: celle frigorifere di stoccaggio, ecc);
 - ammissibilità di investimenti relativi all’acquisto dei seguenti macchinari riguardanti tutte le aziende agricole e zootecniche:
 - cabine antiribaltamento,

- atomizzatori a basso impatto ambientale/volume, senza limitazioni di superficie;
 - carriole attrezzate e motorizzate come “mini transporter”, limitatamente alla gestione di superfici a coltura particolarmente acclivi;
 - macchine trinciatutto, spandiletame, spandiliquame;
 - attrezzature per il diserbo meccanico sulla fila;
 - trattrici specifiche per la fienagione solo per le aziende zootecniche con presenza di 15.000 mq di superficie a sfalcio;
 - autocaricanti e altre macchine specifiche per la fienagione (quali ad esempio falciatrici, motofalciatrici, voltafieno, imballatrici, rotoimballatrici, ecc.) per tutte le aziende agricole, sia di indirizzo vegetale che zootecnico, con un minimo di superficie a sfalcio pari a 8.000 mq;
 - verricelli;
- non si accoglie peraltro la richiesta di deroga volta a non applicare i limiti minimi di investimento previsti dalla deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008 e s.m., in quanto tali limiti sono ispirati a principi di economicità dell'azione amministrativa.
4. di condizionare la concessione dei benefici per la progettualità privata alle valutazioni di coerenza rispetto al patto espressa dal Soggetto responsabile, alle valutazioni di conformità urbanistico-ambientali e all'esito delle istruttorie previste dalle normative vigenti;
 5. di disporre che alle domande pattizie sono applicate in via automatica le deroghe previste al punto 5.4 della deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m.;
 6. di dare atto che alle iniziative private si applicano le normative vigenti al momento di presentazione della domanda;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti;
 8. di disporre la pubblicazione in lingua sia italiana che mòchena, dei criteri di coerenza (allegato A) e del bando (allegato B) sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige.

CB



PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MÒCHENI – BERSNTOL

CRITERI SECONDO BANDO

1. Sviluppo socio economico saldamente ancorato al territorio e alla cultura dei residenti

1.1. Sostegno e sviluppo delle iniziative imprenditoriali

Azione 1.1.1

Investimenti delle imprese, finalizzati alla creazione, ammodernamento e riqualificazione di spazi di esposizione, trasformazione, degustazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e del territorio

1.2. Sostegno e sviluppo dell'agricoltura e allevamento

Azione 1.2.1.

Investimenti delle imprese agricole per realizzazione, adeguamento e acquisto di strutture, attrezzature e macchinari volte a favorire la corretta realizzazione della catena del freddo per la conservazione dei prodotti agricoli. Risulteranno coerenti, in deroga al punto H 8.3, secondo alinea:

- macchinari e attrezzature per il pre-raffreddamento in campo e trasporto dei prodotti agricoli: furgonature isoterme (celle frigorifere autotrasportabili) fino ad un massimo di 30,00 mc come misura interna (con esclusione dei mezzi di trasporto)
- macchinari, attrezzature e strutture atte allo stoccaggio, conservazione e refrigerazione dei prodotti agricoli (ad es: celle frigorifere di stoccaggio, ecc).

Azione 1.2.2.

Acquisto dei seguenti macchinari riguardanti tutte le aziende agricole e zootecniche:

- cabine antiribaltamento;
- atomizzatori a basso impatto ambientale/volume, senza limitazioni di superficie;
- carriole attrezzate e motorizzate come "mini transporter", limitatamente alla gestione di superfici a coltura particolarmente acclivi;
- macchine trinciatutto, spandiletame, spandiliquame;
- attrezzature per il diserbo meccanico sulla fila;
- trattrici specifiche per la fienagione solo per le aziende zootecniche con presenza di 15.000 mq di superficie a sfalcio;
- autocaricanti e altre macchine specifiche per la fienagione (quali ad esempio falciatrici, motofalciatrici, voltafieno, imballatrici, rotoimballatrici, ecc.) per tutte le aziende agricole, sia di indirizzo vegetale che zootecnico, con un minimo di superficie a sfalcio pari a 8.000 mq;
- verricelli.

Azione 1.2.3.

Investimenti per impianti di colture (solo materiale vegetale), serre, tunnel. Limitatamente all'ambito dei piccoli frutti, reti antigrandine o in alternativa, coperture antipioggia. Queste ultime saranno ritenute coerenti anche per la coltura del ciliegio. Investimenti finalizzati agli acquisti relativi all'impianto di fertirrigazione/climatizzazione.

Azione 1.2.4.

Investimenti per il miglioramento della zootecnia, compresa l'apicoltura. Risulteranno coerenti le iniziative di:

- costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dei fabbricati e delle strutture aziendali, nonché l'acquisto e installazione delle relativi macchinari e attrezzature.

Azione 1.2.5.

Adeguamento e realizzazione di strutture per depositi macchine e attrezzi agricoli.

Azione 1.2.6.

Investimenti promossi e realizzati dai Consorzi di Miglioramento Irriguo e Fondiario di primo e secondo grado, su superfici di competenza consorziale, operanti sul territorio pattizio, quali:

- interventi di bonifica idraulica ed agraria (lavori di miglioramento fondiario, di regimazione idrica superficiale e sotterranea) comprese opere di sostegno e consolidamento dei versanti (scogliere, terre armate, gradoni, ciglioni, murature tradizionali, terrazzamenti, ecc.).
- realizzazione ampliamento e risanamento di strade interpoderali a servizio di aree agricole comprese quelle per il collegamento di aziende agricole, realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili
- realizzazione o sistemazione di elettrodotti.

Comparto irrigazione:

- la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo irriguo (opere di presa, pozzi e ricerche idriche, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, ecc.);
- il rinnovo o realizzazioni ex novo di impianti di adduzione interaziendale tramite la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di consegna alle aziende (tubazioni, allacciamenti ecc) limitatamente alla parte in gestione al Consorzio;
- l'automazione, il telecontrollo di impianti irrigui e la realizzazione di sistemi di misurazione della quantità d'acqua prelevata ed erogata;
- la realizzazione di opere accessorie agli impianti irrigui volte a migliorare la gestione della risorsa irrigua (serbatoi e bacini di accumulo e di compensazione di modesta entità) – volume massimo di invaso per singolo accumulo 250.000 mc. considerando una dotazione continua specifica massima di 0,5 l/s/ha;

Saranno inoltre ritenuti coerenti gli interventi che consentano un risparmio idrico ed in particolare sistemi irrigui a goccia. Impianti irrigui a pioggia lenta saranno ammessi laddove esistano tipologie colturali (seminativi, prati, ecc.) per le quali non è utilizzabile la microirrigazione (goccia) .

Interventi promossi da singole imprese agricole, quali:

- interventi irrigui
- interventi di bonifica agraria e miglioramento fondiario

Azione 1.2.7.

Investimenti finalizzati alla creazione, potenziamento e razionalizzazione di insediamenti per allevamenti ittici e di acquicoltura.

Azione 1.2.8.

Investimenti finalizzati allo sviluppo della coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di erbe officinali, essenze floreali/erboristiche e dei relativi prodotti.

2. Investimenti per lo sviluppo delle produzioni e delle attività economiche della Valle

2.1. *Potenziamento dell'offerta turistica*

Azione 2.1.1.

Nuova realizzazione e ammodernamento di strutture agrituristiche di ospitalità e/o ristorazione anche con eventuale creazione di piccole strutture sportive, ricreative o volte al benessere personale.

Azione 2.1.2.

Interventi di realizzazione e ammodernamento (compresi arredi e attrezzature) di rifugi, malghe, edifici montani, ecc. Saranno inoltre valutate coerenti le iniziative di

sviluppo e riqualificazione di percorsi sentieristici e di valorizzazione dell'ambiente mòcheno.

Azione 2.1.3.

Interventi per favorire le imprese che assumano:

- la gestione di altre strutture ricettive extra alberghiere, compresi i baiti;
- la gestione di attività di animazione naturalistica-turistica-culturale e sportivo/ricreativa, di gestione delle risorse del territorio del Patto (miniere, trincee, mulino, centri del fondo, pista ciclo pedonale, sentieri, siti museali e di attrattività turistico-escursionistica presenti nell'ambito del Patto).

Azione 2.1.4.

Investimenti per la creazione di aree attrezzate per il piccolo ristoro/vendita di prodotti, il noleggio e la riparazione delle attrezzature, l'accompagnamento e l'assistenza degli ospiti (quali ad es: bicigrill, punti sosta attrezzati, sosta e ricovero cavalli, ecc).

2.2. Nuova ricettività

Azione 2.2.1.

Investimenti diretti alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione degli immobili per la ricettività extralberghiera, comprese le strutture, le opere complementari, nonché l'acquisto di arredi e attrezzature.

Saranno ritenuti coerenti soltanto gli esercizi extralberghieri che somministrano la prima colazione agli alloggiati oppure aventi non più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina. Fatta eccezione per campeggi, campeggi parco per vacanze e affittacamere direttamente collegati ad un ristorante.

Azione 2.2.2.

Creazione e allestimento di campeggi e agricampeggi.

2.3. Recupero di strutture alberghiere esistenti

Azione 2.3.1.

Investimenti di acquisto, ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di immobili per ricettività alberghiera, comprese le strutture, le opere complementari, gli arredi e le attrezzature.

2.4. Sostegno e sviluppo di pubblici esercizi e delle attività commerciali

Azione 2.4.1.

Investimenti in strutture, arredi ed attrezzature per la riqualificazione dei pubblici esercizi.

Azione 2.4.2.

Investimenti per la creazione di nuove attività di pubblico esercizio.

Azione 2.4.3.

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di imprese multiservizio.

Azione 2.4.4.

Investimenti per l'ammmodernamento strutturale e delle attrezzature delle imprese commerciali esistenti, compresi gli interventi che riguardano esercizi di generi alimentari oppure la valorizzazione della tradizione mòchena.

Azione 2.4.5.

Investimenti per l'insediamento di nuove attività commerciali.

2.5. Sostegno e sviluppo dell'artigianato e pmi**Azione 2.5.1.**

Investimenti immobiliari per la realizzazione e/o riqualificazione di insediamenti artigianali, soltanto qualora attuati con tecniche costruttive e materiali fedeli alla tradizione edilizia del passato (ad esempio: pietra a vista, legno, tetto in scandole, ecc.) e/o interrati e seminterrati.

Azione 2.5.2.

Investimenti finalizzati al sostegno delle imprese di produzione:

- di beni di prima necessità, compresi i generi alimentari
- di prodotti legati alla cultura e tradizione mòchena.

Azione 2.5.3.

Investimenti delle nuove imprese artigianali, comprese quelle operanti nei settori delle costruzioni, dell'estrazione, dell'installazione impianti, dei trasporti, dell'acconciatura e dell'estetica della persona. Nel caso di investimenti immobiliari, soltanto qualora attuati con tecniche costruttive e materiali fedeli alla tradizione edilizia del passato (ad esempio: pietra a vista, legno, tetto in scandole, ecc.) e/o interrati e seminterrati.

Gli investimenti in tali settori saranno ritenuti coerenti soltanto se effettuati da soggetti residenti da almeno tre anni nel territorio pattizio e/o da società in cui la maggioranza dei soci sia residente da almeno tre anni e/o emigrati o figli di emigrati di ritorno.

Azione 2.5.4.

Investimenti mobiliari volti al sostegno e sviluppo delle imprese artigianali.

3. Qualità della vita della popolazione residente

3.1. Servizi alla persona

Azione 3.1.1.

Investimenti delle imprese di trasporto e noleggio con conducente, compresi gli investimenti in arredamenti e attrezzature d'ufficio.

3.2. Sostegno alla promozione della cultura e identità mòchena e delle iniziative volte a valorizzare attività sociali, sportive, ricreative e culturali

Azione 3.2.1.

Investimenti in strutture a supporto delle attività culturali, sociali, sportive e ricreative, con relativi arredi e attrezzature.

3.3. Riqualificazione dei centri storici

Azione 3.3.1.

Interventi diretti al recupero di edifici in centro storico (restauro, risanamento e ristrutturazione).

Azione 3.3.2.

Interventi di recupero facciate nei centri storici

4. Territorio e ambiente

4.1. Attività di gestione e mantenimento del territorio

Azione 4.1.1.

Investimenti per il miglioramento e la manutenzione dello spazio rurale, ricostruzione del paesaggio agrario, pulizia del sottobosco.

Azione 4.1.2.

Investimenti per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio art. 80 L.p. n. 1/2008 (ex art. 103 L.p. n. 22/1991).

4.2. Tutela del patrimonio boschivo e sostegno alle attività di forestazione

Azione 4.2.1.

Investimenti in attrezzature per la gestione del patrimonio forestale e per la prima lavorazione del legname prodotto sul territorio pattizio.

PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MÒCHENI - BERSNTOL

BANDO

I soggetti privati interessati a realizzare un progetto di investimento nell'ambito del Patto territoriale della Valle dei Mòcheni – Bersntol, possono presentare domanda di agevolazione, esplicitando la richiesta di adesione al Patto, entro il termine del:

29 MAGGIO 2011

Il Bando si chiuderà comunque, indipendentemente dalla data sopra riportata, quando le domande di investimento presentate dai privati avranno raggiunto un importo coerente pari a quattro volte gli investimenti di progettualità pubblica, seguendo l'**ordine cronologico di presentazione** delle domande di agevolazione ai Servizi/Strutture competenti.

Alle domande di agevolazione degli investimenti privati si applicheranno le normative vigenti al momento di presentazione delle domande di contributo presso il Servizio/Struttura competente, nonché le deroghe previste dalla normativa pattizia e dalla deliberazione di approvazione dei criteri di coerenza.

Il Servizio provinciale competente, o la struttura ricevente, trasmetterà al Soggetto responsabile del Patto territoriale entro 10 giorni dal ricevimento, copia della richiesta di adesione al Patto e della domanda di agevolazione riportante in particolare **il numero di protocollo e la data con l'indicazione dell'ora di ricezione**, nonché la documentazione necessaria per la valutazione di coerenza (relazione descrittiva dell'investimento).

Ciascun richiedente potrà presentare **non più di due domande** di agevolazione per ciascun intervento, o misura, previsti dallo strumento normativo.